



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2005

=====

ADDI' 08/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIDALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS BONELLI

DELIBERAZIONE 625

Oggetto:

Adozione del Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007



Oggetto: Adozione del Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. *Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007*.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l'articolo 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

VISTO l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede, a favore delle regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo, un regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti che ha come obiettivi la riconversione varietale, il reimpianto di vigneti obsoleti ed il miglioramento delle tecniche di gestione degli impianti viticoli;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, che stabilisce le norme di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, che pone in capo alle Regioni il compito di definire le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- l'articolo 7, comma 4, che prevede la verifica di conformità alla normativa comunitaria dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001, relativo all'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che stabilisce che la superficie vitata indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000, rappresenta la superficie alla quale fare riferimento ai fini della determinazione delle misure e degli aiuti nel settore vitivinicolo;

VISTA la D.G.R. n. 431 del 27 marzo 2001, concernente l'approvazione delle norme tecniche delle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo della Regione Lazio;



625 - 8 LUG. 2005 *dy*

VISTO il regolamento regionale n. 14 del 21 giugno 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 4 al B.U.R.L. n. 18 del 30 giugno 2005, concernente "Regolamento per l'adozione del Piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative", in particolare l'articolo 2, comma 1, che recita "La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'adozione del piano regionale";

CONSIDERATO che, con la campagna vitivinicola 2004/2005, si è conclusa l'applicazione delle disposizioni dettate dal Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti approvato con D.G.R. n. 2616 del 27 dicembre 2000, come modificata dalla D.G.R. n. 321 del 6/3/2001 e dalla D.G.R. n. 638 del 8/5/2001;

VISTA la nota prot. n. 4929/St del 9 novembre 2004, trasmessa a tutte le Regioni e Province Autonome, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in merito alla finanziabilità del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione dei vigneti, ha considerato che "ad oggi non è prevista alcuna disposizione del Consiglio dell'U.E. che indichi la campagna 2005/2006 quale ultima annualità di applicazione del regime stesso" e che "salvo diversa disposizione regolamentare, ad oggi non prevedibile, si ritiene che il regime di aiuto in oggetto proceda anche in futuro";

DATO ATTO che permangono tuttora alcuni punti di considerevole debolezza della vitivinicoltura regionale, quali:

- la presenza ancora forte di forme di allevamento legate ad un mercato ed a condizioni strutturali del passato, che si traducono in svantaggi assoluti in termini di costi;
- la scarsa conoscenza delle condizioni del mercato e della loro evoluzione, con una marcata tendenza a rimanere ancorati all'esistente;
- la perdurante presenza, accanto a produzioni di buono o ottimo livello qualitativo, di una parte ancora importante di vini "mediocri", privi di una precisa identità e di vantaggi competitivi sul mercato;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per perseguire, mediante un nuovo piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, alcuni importanti obiettivi che consentano di esprimere appieno le potenzialità della filiera vitivinicola del Lazio;

CONSIDERATO che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità del nuovo piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti debbono essere rivolte principalmente:

- ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo;
- a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale, nonché il reimpianto, dei vigneti con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

RITENUTO di concedere il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti esclusivamente per la realizzazione di impianti vitati destinati alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata e ad Indicazione Geografica Tipica;

CONSIDERATO che il predetto regime di sostegno comunitario debba essere annualmente attuato subordinatamente alle risorse finanziarie assegnate all'Italia dalla Unione Europea e ripartite alle Regioni ed alle Province autonome dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con proprio decreto;



625 - 8 LUG. 2005 *du*

CONSIDERATO che occorre stabilire la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e/o di riconversione dei vigneti;

RITENUTO che, per le domande presentate in *forma singola*, la superficie minima di intervento non sia inferiore a 0,50 ettari, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno;

RITENUTO che, per le domande presentate in *forma collettiva*, occorra assicurare il rispetto dei seguenti presupposti:

la domanda collettiva deve interessare almeno dieci soggetti partecipanti;

per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento non deve essere inferiore a 0,30 ettari, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno;

- l'insieme degli interventi approvati e ammessi al regime di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti deve interessare una superficie non inferiore a 3,00 ettari;

CONSIDERATO che, in conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, art. 15, *lettera c)* ed al regolamento (CE) n. 1227/2000, art. 13, *lettera c)*, occorre assicurare il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione al fine di garantire che ogni intervento di ristrutturazione dei vigneti non comporti un aumento del potenziale produttivo vitivinicolo.

CONSIDERATO che il sostegno comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, paragrafo 1, *lettera b)*, è applicato nella misura del 50% di ognuna delle seguenti componenti:

- contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto;

- indennizzo per le perdite di entrate conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto,

e non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni;

RITENUTO necessario specificare che, laddove le risorse comunitarie sono assegnate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, art. 14, paragrafo 4, il sostegno comunitario è concesso nel limite del massimale per ettaro assegnato annualmente con Decisione della Commissione Europea inerente la ripartizione agli Stati membri delle risorse finanziarie dei fondi FEAOG;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo pagatore;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Agricoltura, con nota prot. n. 34258/15 del 14 marzo 2005, ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali copia del "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative", al fine di acquisire il parere di conformità di detto Piano regionale alla normativa comunitaria, così come previsto all'articolo 7, comma 4 del D.M. 27 luglio 2000;

VISTA la nota prot. n. 939/St del 22 marzo 2005, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, art. 7, comma 4, ha formulato alcune osservazioni al predetto Piano regionale;

DATO ATTO che sono state considerate le osservazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la sopra citata nota prot. n. 939/St del 22 marzo 2005;



RITENUTO di adottare, attese le considerazioni sopra espresse, il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007", composto di n. 25 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover incaricare il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare apposito bando con cui vengono annualmente specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del sopra citato Piano regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. di adottare il "Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007", composto di n. 25 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare apposito bando con cui vengono annualmente specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del Piano regionale di cui al precedente punto 1.
3. di disporre la pubblicazione integrale, allegato compreso, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupoli

11 LUG. 2005



ASSENTI
BONELLI

DE ANGELIS

PROV. LEG. alla DELIB. 625
- 8 LUG. 2005
DEL

Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modifiche e disposizioni applicative. Campagne vitivinicole 2005/2006 e 2006/2007.



ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Daniela Valentini

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Daniela Valentini.



INDICE

1. *Finalità*
2. *Termini e definizioni*
3. *Ambito di applicazione e durata del Piano regionale*
4. *Soggetti ammissibili al sostegno comunitario*
5. *Tipologie di intervento e regime di sostegno comunitario*
6. *Presentazione delle domande e bando*
7. *Requisiti per la presentazione della domanda*
8. *Istruttoria della domanda*
9. *Eleggibilità delle spese*
10. *Criteri di priorità*
11. *Erogazione del sostegno comunitario*
12. *Controlli*
13. *Revoca del sostegno comunitario*
14. *Norme finali*

1. FINALITÀ

1.1 Il presente *Piano regionale* disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al Titolo II, Capo III del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato viticolo ed al Capo IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è quello di adeguare la produzione alla domanda del mercato. E' condizione indispensabile per la sua applicazione che gli interventi attuati, volti al miglioramento della qualità della produzione vinicola, non incrementino il potenziale produttivo viticolo e rispettino almeno una delle seguenti finalità:

- a) adeguare la base ampelografica del vigneto alle esigenze di mercato, anche mediante la pratica del sovrainnesto;
- b) ricollocare il vigneto in arce con maggiore attitudine naturale per la produzione di vini di qualità;
- c) favorire una razionale diffusione della meccanizzazione, al fine di ridurre i costi di produzione.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura.

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato dall'Area Decentrata a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Area Decentrata: Area Decentrata della Direzione Regionale Agricoltura competente territorialmente.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto, ovvero si trova nelle condizioni di cui al punto 4.6.3 della D.G.R. n. 431/2001, il quale, presentata la domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 1493/1999 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando con cui vengono specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente *Piano regionale*, ottiene il finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area Decentrata.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAOG: Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.

Meccanizzazione integrale delle operazioni colturali: sistema di realizzazione di un impianto viticolo attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in cemento precompresso, o in legno trattato in autoclave e stagionato, o costituita da profilati in ferro. Si definiscono sistemi non idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali i sistemi di realizzazione di un impianto viticolo che prevedono l'utilizzo di paleria in legno di castagno, o altre essenze, ovvero in cemento vibrato.

Mi.P.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato si impegna a:

- a) presentare richiesta di assegnazione di un diritto di reimpianto, secondo le indicazioni contenute al punto 4.6.3, lettera b) della D.G.R. n. 431/2001;
- b) estirpare, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella impiantata anticipatamente;

Ristrutturazione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.);

Sovrainnesto: innesto di una vite già precedentemente innestata.

Superficie vitata: (cfr. D.M. 26 luglio 2000, art. 1, comma 6) superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella;
- b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto d'impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d'impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Unità Tecnico Economica (UTE): Ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno).

Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

Vigneto obsoleto: impianto di viti superato tecnologicamente, da cui, di norma, si ottengono prodotti di scarsa qualità senza prospettive di mercato.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PIANO REGIONALE

3.1 Il Piano regionale è valido per due campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2005/2006. Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sull'intero territorio della regione Lazio, su terreni vocati alla coltivazione della vite.

Al fine della attuazione di detto regime deve intendersi, per superficie vitata, la superficie così come definita dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000. Alla determinazione della superficie vitata possono concorrere una o più unità vitate.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di utilizzo dei diritti di reimpianto disciplinate dalla D.G.R. n. 431 del 27 marzo 2001.

3.2 Sono ammessi al sostegno comunitario gli interventi da realizzare su vigneti, iscritti o da iscrivere nell'Albo dei Vigneti a D.O.C. ovvero nell'Elenco delle Vigne ad I.G.T., i quali, al termine dei lavori, risultino atti a produrre vini a Denominazione di Origine Controllata ovvero vini ad Indicazione Geografica Tipica.

Le opere di ristrutturazione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella regione Lazio, incluse tra quelle classificate per unità amministrativa, o per zona di produzione, elencate nell'allegato "A" alla determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale 26 agosto 2004, n. 1454, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 30 settembre 2004, parte prima.

3.3 Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n° 1227/2000 che recita *"per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite"*;
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) al rinnovo di vigneti impiantati in applicazione dei regolamenti (CE) nn. 1592/1996 e 1627/1998, ovvero realizzati mediante l'utilizzo di diritti di nuovo impianto o di diritti di impianto nuovamente creati concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3300 ceppi/ettaro;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone.

L'irrigazione intesa esclusivamente in termini fisiologici di soccorso, e non come tecnica di forzatura, è comunque esclusa dal calcolo del finanziamento da concedere.

3.4 La disponibilità finanziaria del Piano regionale è subordinata alle risorse finanziarie assegnate annualmente all'Italia dall'Unione Europea e successivamente ripartite alle Regioni ed alle Province autonome dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con proprio decreto.

4. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO

4.1 Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando con cui vengono annualmente specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente *Piano regionale*, gli imprenditori agricoli che conducono superfici vitate o detengono diritti di reimpianto, ovvero si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.6.3 della D.G.R. n. 431/2001.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

4.2 I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO

5.1 Possono usufruire del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una, o più, delle tipologie di intervento di seguito specificate, finalizzate alla realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sia sotto il profilo fisiologico che gestionale:

- a) riconversione varietale realizzata mediante il reimpianto, o il sovrainnesto, di varietà di vite così come definite al punto 3.2 del presente provvedimento.
Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti di età inferiore a dieci anni e ben strutturati, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le cui varietà non risultino idonee ad ottenere un tipo di prodotto richiesto dal mercato;
- b) diversa collocazione realizzata mediante il reimpianto di varietà di vite così come definite al punto 3.2 del presente provvedimento;
- c) ristrutturazione realizzata con forme e sistemi di allevamento idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali degli impianti viticoli esistenti.

Le tipologie di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto 5.1 danno luogo alle *azioni* ammissibili al sostegno comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, così come descritte nella tabella di cui all'*Allegato 1* facente parte integrante del presente provvedimento.

Le *azioni* vanno opportunamente commisurate alle diverse situazioni ambientali (sesti di impianto, forme di allevamento, ecc.); devono prevedere l'utilizzo di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *certificato* e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite *standard* e devono garantire (laddove la singola *azione* lo preveda) la meccanizzazione integrale del vigneto. La tipologia dell'impiantistica ed i sistemi di allevamento devono rispondere, in termini generali, alle tecniche di realizzazione oggi note, atte a consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante ed a creare pareti vegetative non compatte e permeabili alla penetrazione della luce ed alla circolazione dell'aria.

E' consentito l'utilizzo esclusivo di una sola varietà di vite da vino, individuata tra quelle elencate nell'allegato "A" alla determinazione dipartimentale n. 1454 del 26 agosto 2004, purché, nell'insieme della superficie vitata aziendale iscritta o da iscrivere ad un determinato Discipinare D.O.C. o I.G.T., la varietà utilizzata incida per una quota percentuale non superiore a quella massima ammessa dal Discipinare D.O.C. o I.G.T. di riferimento.

5.2 In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, art. 15, *lettera c)* ed al regolamento (CE) n. 1227/2000, art. 13, *lettera c)*, ogni intervento di ristrutturazione dei vigneti non deve comportare un aumento del potenziale produttivo viticolo. Tale condizione è garantita

attraverso il rispetto delle rese previste dai disciplinari di produzione. Pertanto, qualora la ristrutturazione e/o la riconversione di un vigneto comporti una resa per ettaro superiore alla resa dell'impianto viticolo prima degli interventi, ovvero superiore alla resa dei vigneti che hanno originato il diritto di reimpianto o l'autorizzazione al reinnesto, occorre conseguentemente ridurre la superficie da vitare in modo proporzionale alla resa prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, secondo le modalità indicate, a titolo esemplificativo, nella tabella di cui all'*Allegato 2* facente parte integrante del presente provvedimento.

5.3 Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti viene riconosciuto nelle forme seguenti:

- a) contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento, così come individuate nella richiamata tabella di cui all'*Allegato 1* facente parte integrante del presente provvedimento;
- b) indennizzo per le perdite di entrate conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o che prevedono la pratica del sovrainnesto.

5.4 Il sostegno comunitario alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è calcolato nella misura del 50% delle voci di cui al punto 5.3, lettere a) e b) del presente provvedimento e non è cumulabile con altri sostegni comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni. Il predetto sostegno è comprensivo, (laddove la singola azione lo preveda) dell'indennizzo per le perdite di reddito dovute alla mancata produzione dei vigneti reimpiantati e/o sovrainnestati.

Nella tabella riepilogativa di cui all'*Allegato 3* facente parte integrante del presente provvedimento è stabilito il costo massimo riconoscibile per la realizzazione di ciascuna azione di intervento prevista dal presente Piano regionale, nonché il relativo sostegno o contributo massimo applicabile riferito ad un "impianto tipo" di ettari 1,00 con una densità d'impianto pari a 4.000 ceppi/ettaro.

Nelle tabelle di cui all'*Allegato 4* facenti parte integrante del presente provvedimento, è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale, riferiti all'impianto tipo considerato e/o alla tipologia di intervento ed al codice azione indicati in ciascuna tabella.

5.5 L'indennizzo per le perdite di entrate di cui al punto 5.3, lettera b) del presente provvedimento è concedibile esclusivamente per gli interventi previsti dalle azioni 1.1, 1.2, 1.3 e 3.2 della tabella di cui all'*Allegato 1* del presente Piano regionale.

L'indennizzo per le perdite di entrate, quantificato in € 750 ad ettaro, è riconosciuto:

- a) per due campagne vitivinicole, per un totale di € 1.500 ad ettaro, per quanto attiene le azioni 1.1 e 1.2;
- b) per una campagna vitivinicola, per un totale di € 750 ad ettaro, per quanto attiene le azioni 1.3 e 3.2.

Per le azioni 1.1, 1.2, 1.3 e 3.2 della tabella di cui all'*Allegato 1* del presente Piano regionale, l'indennizzo per le perdite di entrate ed il contributo per le operazioni di estirpazione (laddove la singola azione la preveda) sono concessi solo se gli interventi programmati vengono effettuati a partire dalla data della comunicazione, prevista al punto 8.2 del presente provvedimento, con cui l'Area Decentrata informa il richiedente che la domanda al sostegno comunitario è stata approvata.

5.6 E' necessario specificare che, laddove le risorse comunitarie sono assegnate agli stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, art. 14, paragrafo 4, il sostegno comunitario è concesso nel limite del massimale per ettaro assegnato annualmente con Decisione della Commissione Europea inerente la ripartizione agli Stati membri delle risorse finanziarie dei fondi FEAOG.

Occorre precisare che le modalità procedurali stabilite dall'AGEA ai fini della liquidazione, rese fruibili tramite l'applicazione informatizzata "Potenziale viticolo" predisposta dall'AGEA medesima, non prevedono la determinazione del sostegno comunitario concedibile attraverso l'applicazione

automatica del massimale per ettaro individuato con la richiamata Decisione comunitaria. Pertanto risulta necessario che detto massimale venga considerato e applicato dall'Area 15 al momento della predisposizione della determinazione dirigenziale di cui al punto 10.3 del presente provvedimento.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E BANDO

6.1 Le domande di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono presentate alle Aree Decentrate secondo le modalità indicate nell'apposito bando emanato annualmente dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, con cui vengono specificate le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente *Piano regionale*.

6.2 Le domande di sostegno comunitario possono essere presentate in *forma singola* o in *forma collettiva*.

Qualora la domanda sia presentata in *forma singola*, è stabilita in ettari 0,50 la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione del vigneto, calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

La presentazione delle domande in *forma collettiva* avviene nel rispetto dei seguenti presupposti:

- la domanda collettiva deve interessare almeno dieci soggetti partecipanti, per una superficie totale di intervento non inferiore ad ettari 3,00;
- per ogni soggetto partecipante la superficie minima di intervento è stabilita in ettari 0,30 calcolata sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno.

6.3 La presentazione delle domande in *forma collettiva* è effettuata da parte di associazioni di produttori, organizzazioni professionali agricole, cantine sociali o cooperative agricole i quali sono responsabili del contenuto della richiesta presentata.

Il beneficiario finale è il singolo partecipante; l'ambito territoriale della domanda in forma collettiva è limitato al territorio di competenza di ciascuna Area Decentrata e deve riferirsi a zone omogenee di produzione, quali le zone o le sotto-zone di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e ad Indicazione Geografica Tipica.

La mancata approvazione, da parte dell'Area Decentrata, di una o più domande dei partecipanti alla domanda in forma collettiva non pregiudica l'esito della domanda collettiva medesima, purché l'insieme degli interventi di ristrutturazione approvati interessi, comunque, una superficie non inferiore ad ettari 3,00.

Il ruolo del soggetto promotore della domanda in forma collettiva termina all'atto della comunicazione dell'esito istruttorio, di cui al punto 8.2 del presente provvedimento, trasmesso dall'Area Decentrata ai singoli partecipanti alla domanda collettiva. Conseguentemente a tale comunicazione ha fine ogni rapporto dell'Amministrazione regionale con il soggetto promotore della domanda in forma collettiva.

6.4 La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione dei vigneti è stata determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura regionale:

- una produzione estremamente frammentata anche a livello di trasformazione e di commercializzazione;
- una dimensione media della superficie vitata particolarmente ridotta, caratterizzata spesso da forme di allevamento non idonee ad una produzione di qualità.

L'obiettivo che si intende perseguire, in particolare per quanto attiene le domande in *forma collettiva*, è quello di arginare il fenomeno di abbandono delle piccole superfici vitate, al fine di tutelare il patrimonio viticolo regionale ed il paesaggio tipico dei diversi areali a D.O.C. ed I.G.T. della regione Lazio.

Le domande in *forma collettiva* possono costituire, in tale contesto, una risposta incisiva per la salvaguardia delle piccole realtà vitivinicole del territorio regionale e per la costituzione di una solida base di mercato interno.

7. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate per le quali è stata attivata, ma non conclusa, la procedura riguardante la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'art. 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999, non possono essere oggetto di intervento;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*dichiarazione superficie vitata*).

7.2 Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente:

- a) sia iscritto al Registro delle imprese;
- b) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, punto 4.6.3, lettera a) (*estirpazione e successivo reimpianto*);
 - possieda una superficie vitata da estirpare non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita ed abbia presentato domanda ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, punto 4.6.3, lettera b) (*reimpianto anticipato*).
In proposito l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che possono essere assegnati diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una equivalente superficie vitata, in coltura pura, prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il nuovo vigneto;
 - possieda un vigneto ben strutturato, di età non superiore a dieci anni ed abbia presentato, ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 431/2001, domanda per il rilascio dell'autorizzazione al sovrainnesto, ovvero sia già in possesso di detta autorizzazione;
 - sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;
 - sia titolare di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato;
- c) abbia provveduto, prima di presentare la domanda di sostegno comunitario, a notificare all'Area Decentrata gli eventuali aggiornamenti delle superfici vitate e non abbia violato, per quanto attiene le unità vitate oggetto della domanda, le vigenti norme in materia di impianti e reimpianti di vigneti;
- d) abbia presentato, per l'UTE ove ricade l'intervento, la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino di cui al D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004, riferita alla campagna vitivinicola precedente a quella per la quale rivolge istanza di sostegno.

8. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

8.1 Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, l'Area Decentrata verifica se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate sia in forma singola che per tutte quelle partecipanti alle domande in forma collettiva.

8.2 Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Area Decentrata comunica all'interessato se la domanda medesima è stata approvata o non approvata. Nel caso in cui la domanda non sia approvata, l'Area Decentrata comunica ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la non ammissibilità al sostegno, fornendo altresì le modalità per procedere all'eventuale ricorso.

9. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

9.1 Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla data della comunicazione prevista al punto 8.2 del presente provvedimento, con cui l'Area Decentrata informa il richiedente che la domanda al sostegno comunitario è stata approvata.

Per approvazione della domanda deve intendersi l'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dall'Area Decentrata.

Non sono ammesse al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza dei termini di realizzazione degli interventi programmati.

9.2 La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento, in quanto il finanziamento medesimo è disposto con il provvedimento del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, di cui al punto 10.3 del presente provvedimento.

10. CRITERI DI PRIORITÀ

10.1 Ai fini della concessione del sostegno comunitario sono posti in essere i seguenti due procedimenti:

- a) definizione di graduatorie provinciali di merito a cura delle Aree Decentrate;
- b) definizione della graduatoria regionale di merito a cura dell'Area 15 della Direzione Regionale Agricoltura.

10.2 La graduatoria provinciale di merito è definita dall'Area Decentrata che attribuisce, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati in osservanza dei criteri di cui alle lettere A.1. e B. di seguito specificate. Nel caso in cui una domanda preveda due o più azioni di intervento, il punteggio da attribuire è quello riferito all'azione che interessa la superficie maggiore.

A. Valutazione degli interventi di ristrutturazione, determinata attraverso i seguenti elementi:

- A.1. Grado di rinnovamento dell'impianto viticolo, distinto per codice di azione da realizzare, per il quale viene attribuito il punteggio specificato al punto A.1 della tabella di cui all'*Allegato 5*, facente parte integrante del presente provvedimento.
- A.2. Grado di introduzione di tecniche tese al miglioramento della qualità, per le quali viene attribuito il punteggio specificato al punto A.2 della tabella di cui all'*Allegato 5*, facente parte integrante del presente provvedimento.

B. *Valutazione delle modalità di presentazione della domanda, così determinate:*

B.1. Alla domanda del singolo soggetto partecipante nell'ambito di una domanda *in forma collettiva* sono attribuiti punti 10.

L'Area Decentrata, attribuito il punteggio in osservanza dei criteri sopra descritti, redige un elenco delle domande approvate, ordinato in modo decrescente.

10.3 La graduatoria regionale di merito è definita dall'Area 15 della Direzione Regionale Agricoltura che, acquisite le graduatorie provinciali di merito dalle Arce Decentrate, redige un elenco riepilogativo delle domande approvate, ordinato secondo un punteggio decrescente.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano l'età anagrafica inferiore. In particolare si attribuisce alla domanda interessata un punteggio di merito inversamente proporzionale all'età anagrafica del richiedente, che è dato dal valore di riferimento "100" detratto dell'età anagrafica del richiedente medesimo. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, dopo la formalizzazione del decreto del Mi.P.A.F. con cui vengono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con Decisione della Commissione Europea relativi al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con proprio provvedimento approva la graduatoria regionale di merito predisposta secondo le indicazioni sopra specificate e fissa, nel rispetto delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla regione Lazio, l'entità della spesa totale liquidabile a favore dei beneficiari, determinando altresì gli importi dei singoli sostegni, conformemente a quanto indicato al punto 5.6 del presente provvedimento. Con il medesimo provvedimento è approvato anche l'elenco delle domande non ammesse al sostegno comunitario e sono dettate le modalità attraverso cui l'Area Decentrata notifica a ciascun beneficiario l'*Atto di Concessione* del finanziamento.

10.4 La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello nazionale e/o comunitario si rendano disponibili e vengano assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse finanziarie per la medesima campagna vitivinicola.

11. EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

11.1 Il sostegno comunitario per gli interventi realizzati nell'ambito del regime di aiuto alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato dall'AGEA.

In applicazione del regolamento (CE) n. 1227/2000, articolo 15 bis, paragrafo 2, l'erogazione del sostegno è effettuata anticipatamente alla realizzazione degli interventi, cioè consentendo al beneficiario di ottenere il 100% del sostegno medesimo, a condizione che:

- il produttore abbia costituito una cauzione a favore dell'AGEA pari al 120% del sostegno stesso;
- alla data della notifica dell'*Atto di Concessione* di cui al punto 10.3 del presente provvedimento i lavori abbiano avuto inizio.

Il pagamento del sostegno comunitario è totale ed è concesso in un'unica soluzione.

11.2 Ai fini della erogazione del sostegno, l'Area 15 della Direzione Regionale Agricoltura, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'AGEA, dispone l'invio al medesimo Organismo Pagatore degli elenchi di liquidazione contenenti i nominativi dei beneficiari. Unitamente agli elenchi di liquidazione vengono trasmesse in originale le polizze fidejussorie stipulate dai soggetti beneficiari.

12. CONTROLLI

12.1 I controlli vengono effettuati conformemente a quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1227/2000 e successive modifiche, n. 2729/2000, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente *Piano regionale*, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

12.2 Qualora l'Area Decentrata accerti la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è tenuta a comunicare, stante la responsabilità penale del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'ammisibilità della domanda e la decadenza dai benefici eventualmente concessi.

L'Area Decentrata, inoltre, verifica il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

13. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

13.1 Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso, nei casi e nei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1342/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 ed in conformità alle disposizioni contenute nel *Manuale delle procedure e dei controlli* inerenti il regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti predisposto dall'AGEA.

14. NORME FINALI

14.1 Le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 del presente provvedimento si applicano anche ai procedimenti avviati in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 2616/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 321 del 6 marzo 2001 e dalla D.G.R. n. 638 del 8 maggio 2001, che non risultano ancora conclusi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente provvedimento.

TABELLA INTERVENTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	CODICE AZIONE
Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto obsoleto e REIMPIANTO con SISTEMI IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, realizzato sulla stessa unità vitata, situata in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, con varietà di viti DOC e/o IGT	1.1
	ESTIRPAZIONE di vigneto obsoleto e REIMPIANTO con SISTEMI NON IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, realizzato sulla stessa unità vitata, situata in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di COLLINA o MONTAGNA, con varietà di viti DOC e/o IGT	1.2
	SOVRAINNESTO di vigneto obsoleto, situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, con varietà di viti DOC e/o IGT	1.3
Diversa collocazione o Reimpianto	REIMPIANTO (CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO) di vigneto situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, realizzato con SISTEMI IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, con varietà di viti DOC e/o IGT	2.1
	REIMPIANTO (CON DIRITTI IN PORTAFOGLIO) di vigneto situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di COLLINA o MONTAGNA, realizzato con SISTEMI NON IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, con varietà di viti DOC e/o IGT	2.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto, situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, realizzato con SISTEMI IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, con varietà di viti DOC e/o IGT	2.3
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di COLLINA o MONTAGNA, realizzato con SISTEMI NON IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, con varietà di viti DOC e/o IGT	2.4
Ristrutturazione	ADEGUAMENTO di vigneto obsoleto, situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, con FORME DI ALLEVAMENTO e SISTEMI IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali, con varietà di viti DOC e/o IGT	3.1
	ADEGUAMENTO di vigneto obsoleto, situato in zona ricadente nella classe altimetrica ISTAT di PIANURA, COLLINA o MONTAGNA, con FORME DI ALLEVAMENTO e SISTEMI IDONEI ALLA MECCANIZZAZIONE INTEGRALE delle operazioni colturali e SOVRAINNESTO del vigneto stesso con varietà di viti DOC e/o IGT	3.2

TABELLA RESE

A		VIGNETO DI ORIGINE (ESTIRPATO O DA ESTIRPARE)		B		VIGNETO DI DESTINAZIONE (DOPO LA RISTRUTTURAZIONE)	
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 1 <i>(RESA IN HL/HA)</i>	A <i>SUPERFICIE</i>	DESTINAZIONE PRODUTTIVA	R 2 <i>(RESA IN HL/HA)</i>	B <i>SUPERFICIE</i>		
TAVOLA	R 1	A	IGT	$R2 \leq R1$	B=A		
			DOC	$R2 < R1$	B=A		
IGT	R 1	A	IGT	$R2 \leq R1$	B=A		
			DOC	$R2 > R1$	$B=A(R1/R2)$		
DOC	R 1	A	DOC	$R2 \leq R1$	B=A		
				$R2 > R1$	$B=A(R1/R2)$		

Superficie A = superficie del vigneto estirpato o che, in caso di *reimpianto anticipato*, si intende estirpare

Superficie B = superficie del vigneto dopo la ristrutturazione

R1= resa in ettoltri del vigneto A

R2= resa in ettoltri del vigneto B

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI MASSIMI RICONOSCIBILI AD ETTARO E RELATIVO SOSTEGNO MASSIMO CONCEDIBILE (1)

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE		Totale costi massimi riconoscibili (A+B) €/Ha	Indennizzo perdite di entrate €/11a (2)	Sostegno comunitario o contributo massimo applicabile [(C-D):2] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori €/Ha			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
1.1	1.106,00	21.367,00	22.473,00	1.500,00	11.986,50
1.2	1.106,00	19.597,00	20.703,00	1.500,00	11.101,50
1.3	//	4.914,00	4.914,00	750,00	2.832,00
2.1	//	21.367,00	21.367,00	//	10.683,50
2.2	//	19.597,00	19.597,00	//	9.798,50
2.3	//	21.367,00	21.367,00	//	10.683,50
2.4	//	19.597,00	19.597,00	//	9.798,50
3.1	//	6.500,00	6.500,00	//	3.250,00
3.2	//	11.415,00	11.415,00	750,00	6.082,50

(1) riferito ad un "impianto tipo" di ettari 1.00.00 con una densità d'impianto pari a 4.000 ceppi/ettaro.

(2) In applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 13, comma 1, lettera a), l'indennizzo per le perdite di entrate conseguenti all'esecuzione delle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate, o che prevedono la pratica del sovrainnesto, è quantificato in € 750 ad ettaro ed è riconosciuto:

- a) per due campagne vitivinicole, per un totale di € 1.500 ad ettaro, per quanto attiene le azioni 1.1 e 1.2;
- b) per una campagna vitivinicola, per un totale di € 750 ad ettaro, per quanto attiene le azioni 1.3 e 3.2.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti dal Piano regionale, riferiti ad un impianto tipo considerato e/o alla tipologia di intervento ed al codice azione indicati in ciascuna tabella.

TABELLA 1

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	4.000 barbatelle/Ha S. I.: 1,00 X 2,5 m
TIPOLOGIA DI INTERVENTO		CODICE AZIONE
Riconversione varietale		1.1
Diversa collocazione o reimpianto		2.1 - 2.3

1) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento per superfici fino a Ha 3.00.	Ha	1.00.00	1.239,50	1.239,50
2	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n°	1	110,00	110,00
3	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	p.ta	4.000	0,39	1.560,00
				Totale 1)	2.909,50

2) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Pali di testata in legno trattato del diam. 8/10 cm e lunghezza m 2,50.	n°	80	4,18	334,40
2	Basetta in cls. per ancoraggio, da cm. 30x8	n°	80	1,55	124,00
3	Asta in ferro zincato diam. 12 mm e lung. 1,20 mt.	n°	80	2,02	161,60
4	Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 6/8 cm	n°	760	3,02	2.295,20
5	Tutore per barbatella: rovere 2X2X120 cm	n°	3.200	0,26	832,00
6	Legacci zincati per tutori	n°	3.200	0,03	96,00
7	Collare inox tendifilo completo diam. 8/10, per palo di testata	n°	160	1,57	251,20
8	Gancio inox completo per tirante palo di testata	n°	160	1,42	227,20
9	Ganci CRAPAL per contenimento fili interni	n°	1.520	0,03	45,60

10	Grappette lunghe per il fissaggio dei collari, aggancio fili portanti sui pali intermedi	n°	1.840	0,03	55,20
11	Grippe small	n°	25	0,93	23,25
12	Grippe medium	n°	25	1,03	25,75
13	Filo di orditura in CRAPAL mm 3,15 per banchina e allineamento	Kg	525	1,60	840,00
14	Filo di orditura in CRAPAL mm 1,8 per doppio intermedi	Kg	336	1,69	567,84
15	Filo di orditura in CRAPAL 3,4 per tiranti	Kg	21	3,83	80,43
16	Trasporto materiali	a corpo			650,00
				Totale 2)	6.609,67

3) BARBATELLE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e certificate varietà bianche e messa in opera	n°	4.000	1,78	7.120,00
				Totale 3)	7.120,00

4) MANODOPERA (cfr. Tabella 7)

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Mano d'opera per: squadro e picchettamento, messa in opera dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.	a corpo			3.710,59
				Totale 4)	3.710,59

5) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche	a corpo			1.017,49
				Totale 5)	1.017,49

Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)+5)	€ 21.367,25
--	--------------------

TABELLA 2

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO
Ha 1.00.00	filare tipo "cordone speronato"	4.000 barbatelle/Ha - S. L.: 1,00 X 2,5 m

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Riconversione varietale	1.2
Diversa collocazione o reimpianto	2.2 - 2.4

1) LAVORI DI PREPARAZIONE TERRENO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento per superfici fino a 1 ha 3.00.	Ha	1.00.00	1.239,50	1.239,50
2	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto, incluso il prelievo del campione di terreno di circa 2-3 Kg/ 2 Ha.	n°	1	110,00	110,00
3	Acquisto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti per concimazione di fondo.	p.ta	4.000	0,39	1.560,00
Totale 1)					2.909,50

2) MATERIALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Pali di testata in c.a. vibrato diam. 9 x 9 cm e lunghezza m 2,5 comprensivo di bassetta, ancoraggio e tiranti	n°	80	6,30	504,00
2	Pali intermedi in c.a. vibrato h. 2,50 mt diam. 7x7cm.	n°	760	3,70	2.812,00
3	Tutore per barbatella: rovere 2X2X120 cm	n°	3.200	0,26	832,00
4	Filo zincato di orditura di qualsiasi diametro per banchina, allineamento singolo e doppia fila interna (totale: 6 fili x filare)	Kg	460	1,20	552,00
Totale 2)					4.700,00

3) BARBATELLE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e certificate varietà bianche e messa in opera	n°	4.000	1,78	7.120,00
Totale 3)					7.120,00

4) MANODOPERA (cfr. Tabella 7)

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Mano d'opera per squadro e picchettamento, messa in opera dei pali di testata, pali intermedi, fili di orditura e relativi accessori.		a corpo		3.139,73
				Totale 4)	3.139,73

5) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		884,19
				Totale 5)	896,16

Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)+5)				€ 19.597,39
--	--	--	--	--------------------

TABELLA 3

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO					
<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>		<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>		<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>	
Ha 1.00.00		filare tipo "cordone speronato"		4.000 barbatelle/Ha - S. I.: 1,00 X 2,5 m	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO				CODICE AZIONE	
Riconversione varietale				1.3	
1) MARZE					
N°	<i>Capitolato / Lavori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1	Acquisto di marze certificate	n°	4.000	0,04	160,00
Totale 1)					160,00
2) MANODOPERA					
N°	<i>Capitolato / Lavori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze		a corpo		4.520,00
Totale 2)					4.520,00
3) SPESE TECNICHE					
1	Spese tecniche		a corpo		234,00
Totale 3)					234,00
Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)				€ 4.914,00	

TABELLA 4

SUPERFICIE INTERESSATA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Ha 1.00,00	Ristrutturazione	3.1

1) MATERIALI

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento del vigneto		a corpo		3.965,40
Totale 1)					3.965,40

2) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		2.226,00
Totale 2)					2.226,00

3) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		309,57
Totale 3)					309,57

Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)	€ 6.500,97
--	-------------------

TABELLA 5

SUPERFICIE INTERESSATA	DENSITÀ D'IMPIANTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CODICE AZIONE
Ha 1.00.00	4.000 barbatelle/Ha - S. I.: 1,00 X 2,5 m	Ristrutturazione	3.2

1) MATERIALI

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Materiale necessario per l'adeguamento del vigneto		a corpo		3.965,40
Totale 1)					3.965,40

2) MARZE

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Acquisto di marze certificate	n°	4.000	0,04	160,00
Totale 2)					160,00

3) MANODOPERA

N°	Capitolato / Lavori	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1	Manodopera specializzata per la predisposizione del ceppo e l'innesto delle marze		a corpo		4.520,00
2	Manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del vigneto		a corpo		2.226,00
Totale 3)					6.746,00

4) SPESE TECNICHE

1	Spese tecniche		a corpo		543,57
Totale 4)					543,57

Costo totale impianto viticolo 1)+2)+3)+4)				€ 11.414,97
---	--	--	--	--------------------

TABELLA 6

Nella tabella di seguito riportata è descritta l'analisi dei costi che possono eventualmente essere riconosciuti per le azioni 1.1 ed 1.2 previste dal *Piano regionale*, relativi alla manodopera occorrente per estirpare ettari 1.00.00 di vigneto obsoleto.

<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>	<i>TIPOLOGIA DI INTERVENTO</i>	<i>CODICE AZIONE</i>
Ha 1.00.00	Riconversione varietale	1.1 - 1.2

MANODOPERA PER ESTIRPAZIONE VIGNETO OBSOLETO

<i>Descrizione lavoro</i>	<i>Tempo di lavoro (ore lavorative)</i>	<i>Costo orario operaio O.T.D. comune €</i>	<i>Costo totale €</i>
taglio dei tralci e dei ceppi alla base con motosega, rimozione dei fili di orditura, e dei pali intermedi eseguito a mano.	72	8,78	632,16
rimozione pali di testata e relative basette con l'ausilio di trazione meccanica	36	8,78	316,08
rimozione dei ceppi	18	8,78	158,04
Totale costo estirpazione/ettaro			1.106,28

TABELLA 7

Nella tabella di seguito riportata è descritta l'analisi dei costi di manodopera necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale, tenendo conto dei tempi che un operaio qualificato impiega normalmente per le singole operazioni di messa in opera.

E' stato preso a riferimento il costo orario di un operaio a tempo determinato qualificato super per la I area professionale, pari ad Euro 12,41 (oneri inclusi), desunto dalla *Tabella Salari Contrattuale operai agricoli e florovivaistici* della provincia di Roma in vigore alla data del 1/1/2005.

MANODOPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO

	<i>Descrizione lavoro</i>	<i>Ore lavorative</i>	<i>Costo orario operaio O.T.D. €</i>	<i>Costo totale €</i>
1)	Lavori di squadra e picchettamento			
	squadro e picchettamento comprensivo delle canne occorrenti	40	12,41	496,40
2)	Lavori di messa in opera dei pali di testata (n° 80/Ha) e relative basette e tiranti			
	distribuzione e messa in opera palo di testata tramite scavo buca con trivella del diam. di cm 20	13	12,41	161,33
	distribuzione e messa in opera di basette, tiranti ed ancoraggi tramite scavo buca con trivella del diam. di cm 40 per basette	40	12,41	496,40
3)	Lavori di messa in opera di paletti intermedi con piantapali (n° 790/Ha)			
	distribuzione e messa in opera dei pali intermedi	70	12,41	868,70
4)	Lavori di messa a dimora tutori per barbatelle e ganci (n° 2500/Ha)			
	distribuzione e messa in opera dei tutori con i relativi ganci	40	12,41	496,40
5)	Lavori di messa in opera di fili, collari e ganci su pali di testata ed intermedi			
	distribuzione e messa in opera di n° 2 collari tendifilo con i relativi ganci sui pali di testata (imp. meccanizzabile)	11	12,41	136,51
	distribuzione, messa in opera e tiraggio di n° 6 fili per palo	50	12,41	620,50
6)	Lavori di messa in opera distanziatori per fili intermedi (n° 2/palo) (imp. meccanizzabile)			
	distribuzione e messa in opera di mensole o chiodi distanziatori	20	12,41	248,20
7)	Lavori di messa in opera di accessori (imp. meccanizzabile)			
	distribuzione e messa in opera di accessori per il fissaggio dei fili sui tutori e pali	15	12,41	186,15

TABELLE DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

A 1	GRADO DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO VITICOLO	
	CODICE AZIONE	PUNTEGGIO
	1.1 - 2.1 - 2.3	10
	1.2 - 2.2 - 2.4	8
	1.3 - 3.1 - 3.2	6

A 2	GRADO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'	
	TECNICHE INTRODOTTE	PUNTEGGIO
	Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a n. 4.000	5



ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Daniela Valentini

